

Bruxelles, 17 giugno 2022  
(OR. en)

10396/22

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2021/0224(NLE)

---

---

SCH-EVAL 83  
DATAPROTECT 197  
COMIX 324

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 17 giugno 2022

Destinatario: Delegazioni

---

n. doc. prec.: 7788/22

---

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'**Austria** sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della **protezione dei dati**

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'Austria sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, adottata dal Consiglio nella sessione del 17 giugno 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'Austria  
sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2020 è stata effettuata nei confronti dell'Austria una valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 9200 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Sono considerate buone pratiche in particolare: il fatto che dall'ultima valutazione il personale dell'autorità austriaca per la protezione dei dati sia stato e continui a essere rafforzato, e che il bilancio sia stato aumentato; il fatto che gli accordi tra titolare e responsabile del trattamento in relazione ai dati VIS prevedano un livello elevato di protezione dei dati e garantiscano che tutte le parti coinvolte nel trattamento dei dati VIS dispongano di garanzie pertinenti in materia di protezione dei dati; la formazione del personale sulle questioni di protezione dei dati relative al VIS da parte del ministero dell'Interno e del ministero degli Affari europei e internazionali; l'approccio pluridimensionale all'audit del processo di rilascio dei visti adottato dal ministero degli Affari europei e internazionali; l'eshaustività delle informazioni fornite dall'autorità per la protezione dei dati in merito al SIS II e al VIS e la facilità d'accesso alle stesse; la documentazione informativa sul SIS e sul VIS consultabile sul sito web del ministero dell'Interno e il fatto che il ministero dell'Interno risponda alle richieste di accesso relative al SIS II o al VIS in tempi brevi.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Austria deve adottare per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati personali, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 6, 7 e 13 formulate nella presente decisione.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Austria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Austria è invitata a

## **Legislazione**

1. attuare l'articolo 79 del regolamento generale sulla protezione dei dati<sup>1</sup> e recepire l'articolo 54 della direttiva (UE) 2016/680<sup>2</sup> nel diritto nazionale austriaco al fine di prevedere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento che è un'autorità pubblica;

## **Autorità per la protezione dei dati**

2. stabilire per legge i motivi di rimozione del capo e del vicecapo dell'autorità austriaca per la protezione dei dati, al fine di evitare il rischio di una cessazione anticipata del mandato salvo in caso di colpa grave o qualora non siano più soddisfatte le condizioni richieste per l'esercizio delle funzioni;
3. garantire che l'esperto in tecnologie dell'informazione recentemente assunto dall'autorità per la protezione dei dati e qualsiasi altro esperto informatico abbia o acquisisca una comprensione globale del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e del sistema d'informazione visti (VIS), nonché della gestione della sicurezza delle informazioni, in modo che tali esperti possano anche essere attivamente coinvolti nelle attività di controllo del SIS e del VIS. Inoltre, l'autorità per la protezione dei dati dovrebbe continuare a coinvolgere nelle ispezioni esperti informatici esterni fino a quando non sarà in grado di svolgere tutti i compiti ispettivi relativi alle tecnologie dell'informazione con il proprio personale;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

4. garantire che l'autorità per la protezione dei dati effettui visite ispettive presso l'ufficio SIRENE, ispezioni di alcune autorità degli utenti finali del sistema, come la polizia, nonché verifiche e analisi periodiche dei file di registro, al fine di svolgere i suoi compiti di monitoraggio globale del trattamento dei dati personali SIS II;
5. garantire che le attività di controllo dell'autorità per la protezione dei dati in relazione al VIS coprano anche tutti gli aspetti di sicurezza, compresi i registri, attraverso controlli regolari sulla base dell'analisi dei file di registro, e che l'autorità per la protezione dei dati ispezioni attentamente le sale server e ispezioni anche altri utenti finali del sistema VIS, come la polizia;
6. garantire che l'autorità per la protezione dei dati concluda il secondo audit dell'N.VIS non appena la situazione relativa alla COVID-19 lo consenta;
7. garantire che l'autorità per la protezione dei dati effettui un audit delle operazioni di trattamento dei dati nell'N.VIS almeno una volta ogni quattro anni;

#### **Sistema di informazione Schengen**

8. garantire che tutti i dispositivi che consentono l'accesso ai dati SIS II utilizzino l'autenticazione a due fattori;
9. assicurare che tutti i documenti dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni messi a punto per entrambi i centri dati siano riesaminati con maggiore frequenza e che le norme utilizzate siano ancora all'avanguardia;
10. garantire che il piano di sicurezza per il SIS II sia riesaminato periodicamente e venga aggiornato ove necessario, e che siano stabilite misure di sicurezza per garantire una solidità duratura, oltre alla riservatezza, all'integrità e all'accessibilità, in particolare assicurando che il titolare del trattamento tenga conto degli sviluppi tecnici per garantire che le misure di sicurezza adottate continuino a conseguire tali obiettivi;

11. chiarire se l'autorità centrale autorizzante sia parte integrante del ministero dell'Interno o di un responsabile esterno del trattamento;
12. garantire che, per quanto riguarda il trattamento dei casi di identità usurpata, siano apportati miglioramenti alle informazioni fornite all'interessato e ai moduli di consenso utilizzati, e che i moduli forniti all'interessato comprendano informazioni sui diritti dell'interessato, i recapiti del responsabile della protezione dei dati, la base giuridica del trattamento e informazioni sul periodo durante il quale i dati personali saranno conservati;

#### **Sistema di informazione visti**

13. garantire che i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS siano conservati a livello nazionale conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) (per un periodo di un anno dopo il periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento VIS);

#### **Sensibilizzazione del pubblico e diritti degli interessati**

14. garantire che il ministero dell'Interno fornisca anche altre versioni linguistiche (diverse da quella tedesca), ad esempio una versione inglese, del suo sito web per quanto riguarda il trattamento dei dati SIS II e VIS e i relativi diritti degli interessati e renda più accessibili le informazioni sul suo sito web sui diritti degli interessati in relazione ai dati SIS II e VIS;
15. garantire che il ministero dell'Interno fornisca sul proprio sito web moduli per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione, sia in tedesco che in altre lingue, ad esempio in inglese;
16. mettere a disposizione e rendere accessibili presso le autorità pubbliche le versioni cartacee degli opuscoli informativi sul SIS;

17. garantire che, al fine di rafforzare i diritti degli interessati, il ministero dell'Interno fornisca una traduzione non ufficiale, ad esempio in inglese, delle risposte agli interessati;
18. garantire che i siti web delle direzioni provinciali di polizia forniscano informazioni sul SIS II e sul VIS, compreso il relativo trattamento dei dati personali, e contengano link al sito web dell'autorità per la protezione dei dati;
19. garantire che le informazioni sul trattamento dei dati personali nel VIS siano fornite in modo facilmente accessibile sui siti web del ministero degli Affari europei e internazionali e dei consolati e delle ambasciate, e che tali siti contengano link al sito web dell'autorità per la protezione dei dati;
20. garantire che l'autorità per la protezione dei dati fornisca le stesse informazioni relative all'obbligo dell'interessato di dimostrare la propria identità sul suo sito web (in tedesco e in inglese) e sui moduli di richiesta di accesso dell'interessato;
21. garantire che l'autorità per la protezione dei dati fornisca sul proprio sito web (in tedesco e in inglese) moduli standard specifici per le richieste di rettifica e cancellazione dei dati SIS e VIS;
22. garantire che l'autorità per la protezione dei dati fornisca informazioni sul termine per la presentazione dei reclami, come specificato all'articolo 24, paragrafo 4, della legge sulla protezione dei dati, nella versione inglese del suo sito web.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---